



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.75

Seduta del 29/11/2022

OGGETTO: Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: passaggio dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di TARIFFA rifiuti avente natura corrispettiva e approvazione del Regolamento.

L'anno 2022, e questo giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 15:10, nell'aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta aperta di prima convocazione.

Risultano presenti N° 14 Consiglieri ed assenti N° 3 Consiglieri, come segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	RAVONI ANNA	x		10	BALZANI SIMONA		x
2	LUTI FEDERICA	x		11	RIMI MATTEO	x	
3	GALARDI MARTINA	x		12	SARTORIO DUCCIO	x	
4	FALLI FABIOLA	x		13	MANZINI TOMMASO	x	
5	TANGANELLI DAVID	x		14	BARONCINI FABRIZIO	x	
6	BRANCATO GIUSEPPE		x	15	LIPPI SERENA	x	
7	BERTI MATTEO	x		16	NUTI BARBARA	x	
8	BALDANZI SIMONE	x		17	GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA		x
9	CIABINI ROBERTO	x					

Risultano assenti giustificati: BRANCATO GIUSEPPE, BALZANI SIMONA, GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA

Sono presenti gli Assessori: PANCANI SIMONE, IACOMI STEFANIA, SURIANO SALVATORE, CECCHINI GIAN-MARCO, ZETTI IACOPO

Presiede Dott. Duccio Sartorio in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa quali scrutatori, in caso di votazione segreta (art. 33 regol. C.C.), i consiglieri LUTI FEDERICA, MANZINI TOMMASO, NUTI BARBARA.

Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il resoconto del dibattito consiliare è riportato nel separato verbale integrale della seduta, cui si rinvia.

Il presente punto n. 13 all'ordine del Giorno viene illustrato congiuntamente al precedente punto n. 12 e le votazioni si svolgono separatamente alla fine della trattazione; si tratta di:

Udito l'intervento dell'Assessore Zetti che espone gli atti ai punti n. 12 e 13;

Udito l'intervento dell'Assessore Suriano che espone gli atti ai punti n. 12 e 13;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Manzini e Tanganelli;

Udito l'intervento del Sindaco Anna Ravoni;

Udita a dichiarazione di voto favorevole della Consigliera Nuti per i punti trattati;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Tanganelli, per i punti trattati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 – prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

-i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono la TARI e in alternativa per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico la Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva andando a disciplinare le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni;

-il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;

-il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

-il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-il comma 667 che dispone "Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea;

-il comma 668 che dispone "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

Dato atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *"Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *"Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*;

Dato atto che l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), con Delibera 13 gennaio 2022 n. 2/2022/A, ha approvato il nuovo Quadro Strategico 2022-2025, individuando una serie di obiettivi che costituiranno le linee guida per lo sviluppo della regolazione dell'Autorità nel relativo quadriennio;

Visto che uno degli obiettivi del Quadro Strategico 2022-2025 prevede, tra le principali linee di intervento, la revisione dell'attuale disciplina del servizio gestione rifiuti in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti;

Ricordato, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- il Comune di Fiesole è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

Dato atto che a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, ATO Toscana Centro ha selezionato Alia Servizi Ambientali SpA (Alia) quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Toscana Centro tra i quali anche il Comune di Fiesole;

Considerato che l'Autorità di regolazione ATO Toscana Centro e il Gestore ALIA Servizi Ambientali SpA a seguito di una richiesta da parte dei Comuni dell'ambito hanno effettuato e presentato un'analisi e valutazione degli effetti conseguenti all'adozione della tariffa corrispettiva per i Comuni dell'ambito proponendo modalità e tempi di passaggio dalla tariffa tributo alla Tariffa Corrispettiva;

Rilevato che:

- la Tariffa Corrispettiva e la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, responsabilizzando e incentivando l'utente, sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e di incremento delle raccolte differenziate e miglioramento della qualità del materiale raccolto, in coerenza con il principio di "chi inquina paga";
- la Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa direttamente dal Gestore e quindi gli incassi della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti cesseranno di essere un capitolo delle entrate del Comune, con trasferimento al Gestore del rischio di mancata riscossione a far data dal 1.1.2023; pertanto il rischio per la mancata riscossione delle somme maturate per la gestione del servizio fino al 31.12.2022 rimane in capo al comune con riferimento alla tari;
- con il passaggio dalla tariffa tributo alla Tariffa Corrispettiva, il Gestore sarà per l'utente l'unico interlocutore per ogni aspetto della gestione del servizio;

Dato atto inoltre che:

- la misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale) e che tale scelta spetta alle amministrazioni comunali;
- l'implementazione della misurazione puntuale del rifiuto prodotto riveste un'importanza strategica per la realizzazione degli obiettivi di pianificazione regionale e permette di rafforzare il principio di "chi inquina paga";
- la presenza del sistema di raccolta "porta a porta" rappresenta una condizione ideale per il passaggio ad un sistema di misurazione puntuale;
- tale passaggio rappresenta uno strumento di educazione ambientale che contribuisce alla crescita della responsabilità individuale degli utenti e dei cittadini in generale;
- i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono "recuperare" l'IVA stessa.

Dato atto che la Giunta Comunale con Deliberazione n.123 del 26/07/2022 ha valutato positivamente per i motivi di cui sopra gli effetti conseguenti all'adozione della tariffa corrispettiva e ha pertanto manifestato l'interesse del Comune di Fiesole alla variazione del regime applicativo TARI, da TARI tributo a TARIFFA corrispettiva, a decorrere dal 01/01/2023;

Rilevato che il gestore Alia Servizi Ambientali SpA ha comunicato con prot. 25689 del 13/09/2022 la valutazione positiva della fattibilità tecnica del passaggio a tariffa corrispettiva a partire dal 01/01/2023 del Comune di Fiesole;

Vista inoltre la Deliberazione n.18 del 30/09/2022 di ATO Toscana Centro con la quale:

- è stato definito come obiettivo generale dell'ambito Toscana Centro il passaggio al regime di tariffa corrispettiva entro il 2026 di tutti gli ambiti tariffari;
- sono stati indicati il gruppo di Comuni tra cui il Comune di Fiesole che hanno manifestato la volontà di adottare la tariffa corrispettiva a partire dal 01/01/2023;
- sono stati approvati gli schemi di Regolamento tariffario, Regolamento di servizio integrato dei rifiuti urbani e di Carta della qualità;

Vista altresì la determinazione n. 19 del 12/10/2022 con la quale il Direttore Generale di ATO Toscana Centro in virtù della delega ricevuta dall'Assemblea dei Sindaci ha approvato le modifiche e integrazioni allo schema di Regolamento tariffario e allo schema di Regolamento del servizio di gestione rifiuti e le successive modifiche ed integrazioni proposte dalla stessa Autorità di ambito in particolare sullo schema di Regolamento tariffario;

Dato atto pertanto che occorre procedere con l'approvazione del passaggio da TARI tributo attualmente in vigore a tariffa corrispettiva e del relativo regolamento di applicazione a far data dal 01/01/2023;

Considerato che il metodo tariffario proposto prevede la possibilità per ciascuna utenza di scegliere tra due alternativi (non irrevocabili) profili, in funzione dei quali si rendono attivabili le procedure per la successiva verifica di sussistenza del presupposto all'incentivo sotto forma di riduzione di parte della componente variabile della tariffa. I suddetti due profili sono denominati: il primo "Minimo

indifferenziato” che premia maggiormente la riduzione di rifiuti prodotti, mentre il secondo denominato *“Massima differenziata”* che premia maggiormente quantità e qualità dei rifiuti conferiti separatamente;

Vista la proposta di Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti avente natura corrispettiva, che si allega alla presente sotto la lettera A, predisposta sulla base dello schema approvato da ATO Toscana Centro con entrata in vigore dello stesso a decorrere dal 01/01/2023;

Considerata la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e il relativo allegato non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 commi 15, e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

Visti:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il parere dell’Organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Dipartimento Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, vista la necessità di procedere con urgenza all’approvazione degli atti necessari per l’avvio della tariffa corrispettiva a partire dal 2023;

Preso atto che la proposta di deliberazione in argomento è stata esaminata nelle sedute congiunte della 1^a 2^a e 4^a Commissione consiliare del 22/11/2022 e del 29/11/2022, che hanno espresso parere favorevole a maggioranza, come risulta dai relativi verbali conservati agli atti;

Con votazione unanime favorevole (14/14) riscontrata e proclamata dal Presidente, espressa in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di procedere all’approvazione della cessazione della TARI tributo alla data del 31/12/2022 e all’applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI a decorrere dal 01/01/2023;
2. di approvare il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva, che si allega sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, con entrata in vigore dal 01/01/2023;
3. di consentire alla Giunta, nel caso di istituzione di un ambito o sottoambito tariffario comune pluricomunale, di effettuare le opportune modifiche formali al regolamento di cui al precedente n. 2 e di dare, in tal caso, informazione al Consiglio Comunale;
4. di dare indirizzo alla Giunta di predisporre le eventuali proposte di modifiche sostanziali al regolamento in trattazione, qualora l’istituzione o l’adesione all’eventuale ambito tariffario comune pluricomunale, imponesse l’applicazione di uno stesso regolamento a valere per tutti i Comuni appartenenti allo stesso ambito o sottoambito tariffario;
5. di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Alia Servizi Ambientali SpA in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;
Visto l'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole (14/14) riscontrata e proclamata dal Presidente, espressa in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio

Dott. Duccio Sartorio

Il Segretario Generale

Dott. Rocco Cassano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.